



# **MINISTERO DELLE FINANZE**

## **DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE**

### **IL DIRETTORE GENERALE**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 1979, e successive modificazioni, concernente norme in materia di imposta sul valore aggiunto relative ai versamenti ed alle dichiarazioni delle società controllanti e con controllate;

Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, contenente, fra l'altro, la disciplina per un periodo transitorio delle operazioni intracomunitarie agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 1, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito con modificazioni dalla legge 27 luglio 1984, n. 17, e successive modificazioni, secondo il quale gli esportatori assimilati che si avvalgono della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto devono presentare un prospetto annuale delle annotazioni;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, che ha introdotto, fra l'altro, il regime speciale IVA per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione;

Visti i decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 241, e 2 settembre 1997, n. 313, e successive modifiche ed integrazioni, emanati in attuazione della delega contenuta nella legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Visto il Regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;

Visti gli articoli 3 e 16, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 443;

Esaminata, in particolare, la normativa contenente agevolazioni agli effetti dell'IVA a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali ovvero la concessione di speciali crediti d'imposta per determinate categorie di contribuenti;

Considerata l'opportunità di definire le modalità di predisposizione degli archivi contenenti i dati dei modelli di dichiarazione IVA da trasmettere all'amministrazione finanziaria in via telematica;

Considerata l'opportunità di modificare la struttura ed il contenuto dei modelli di dichiarazione annuale IVA al fine di adeguarli alla vigente normativa e di semplificarne la compilazione;

Decreta:

Art. 1

#### *Modelli di dichiarazione annuale IVA*

1. Sono approvati gli annessi modelli, con le relative istruzioni, concernenti le dichiarazioni relative all'anno 1999 da presentare ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:

Modello IVA 2000 composto:

- dal frontespizio, contenente la parte anagrafica, il quadro VX, i riquadri per la sottoscrizione, per la ricezione dell'intermediario e per il visto di conformità;

- dai quadri VA, VB, VC, VE, VF, VG, VH, VK, VL, VO, VS, VT, VV, VW, VY e VZ;

Modello VR - Richiesta di rimborso, riservato ai contribuenti che intendono chiedere, in tutto o in parte, il rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile;

Modello IVA 26LP/2000 - Prospetto delle liquidazioni periodiche, riservato agli enti o società controllanti di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 2

#### *Modello di dichiarazione per il fallimento o per la liquidazione coatta amministrativa*

1. E' approvato altresì il Modello 74 Bis, con le relative istruzioni, concernente le operazioni effettuate nella frazione d'anno antecedente la dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori, da compilare in due esemplari, a partire dall'anno 2000.

Art. 3

#### *Reperibilità, autorizzazione alla stampa e trasmissione dei modelli*

1. I modelli di dichiarazione annuale IVA sono resi disponibili gratuitamente dal Ministero delle Finanze in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal relativo sito Internet, purché vengano rispettate in fase di stampa le caratteristiche tecniche di cui all'allegato 1.

2. E' autorizzata la stampa dei modelli di cui ai precedenti articoli nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato 1; a tale fine i modelli sono resi disponibili nel sito di cui al comma precedente in uno specifico formato elettronico riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici.

3. E' autorizzata la stampa della busta per la presentazione del modello di dichiarazione annuale IVA 2000 alle banche convenzionate e alle agenzie della società "Poste Italiane S.p.A." nel rispetto delle caratteristiche tecniche contenute nell'allegato 1 al decreto dirigenziale 18 dicembre 1998 di approvazione della dichiarazione annuale IVA.

4. E' altresì autorizzato l'utilizzo dei modelli prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche tecniche richiamate nell'allegato 1 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente decreto.

5. La trasmissione in via telematica da parte dei soggetti abilitati, indicati nell'articolo 3, commi 2 e seguenti, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, deve essere effettuata secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo decreto.

6. Le stesse specifiche tecniche devono essere osservate anche per la trasmissione in via telematica da parte delle banche convenzionate e della società "Poste Italiane S.p.A.".

7. E' fatto comunque obbligo ai soggetti di cui al comma 5 di rilasciare copia della dichiarazione, ad uso del contribuente, su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con l'articolo 1 del presente decreto, anche se privi delle caratteristiche grafiche previste nell'allegato 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30-12-99

IL DIRETTORE GENERALE

## CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI

### *Struttura e formato dei modelli*

I modelli devono essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4:

larghezza: cm 21,0

altezza: cm 29,7

### *Caratteristiche della carta dei modelli*

La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere un peso compreso tra gli 80 e i 90 gr/mq.

### *Caratteristiche grafiche dei modelli*

I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai facsimili annessi al presente decreto e devono essere ricompresi all'interno di un'area grafica che ha le seguenti dimensioni: altezza 65 sestimi di pollice, larghezza 75 decimi di pollice. Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, destro e sinistro).


Nella parte superiore destra dell'area grafica devono essere stampati, su fondo bianco, un codice numerico di tre cifre e una serie di rettangoli (denominati marche) utilizzati per l'identificazione automatica del tipo di pagina; sia il codice numerico che i rettangoli devono essere di colore nero.

Le marche devono avere le seguenti dimensioni: larghezza un decimo di pollice, altezza un sesto di pollice.

Le marche devono essere stampate sul primo sesto di pollice dell'area grafica e devono distare tra loro un decimo di pollice. Ciascun tipo di pagina è individuato da una diversa sequenza delle marche e dal relativo codice numerico, così come indicato nelle successive tabelle.

La prima marca di destra (denominata marca di riferimento) deve essere stampata nell'ultimo decimo di pollice dell'area grafica.

Nella parte inferiore sinistra dell'area grafica, in posizione simmetrica rispetto alle marche poste in alto a

TIPO DI PAGINA	CODICE NUMERICO	SEQUENZA MARCHE (le marche bianche non devono essere stampate)
Frontespizio	037	
Quadri : VA, VB, VC, VE, VF, VG, VH, VK, VL, VO, VS, VT, VV, VW, VX, VY, VZ	046	

destra, deve essere riservata una zona a fondo bianco che non deve contenere nessun tipo di segno o fondino.

Nella parte inferiore destra di ciascuna pagina deve essere stampata una marca preceduta da un codice alfanumerico di tre caratteri che identifica il modello e il relativo numero di pagina.

La marca deve essere stampata nell'ultimo sesto di pollice dell'area grafica e deve essere esattamente allineata alla marca superiore di riferimento.

I codici numerici e alfanumerici che precedono le marche poste nella parte superiore ed inferiore dell'area grafica devono essere stampati con le seguenti caratteristiche: tipo di carattere "COURIER", corpo 12, passo fisso in decimi di pollice.

L'ultima cifra del codice numerico che precede le marche poste nella parte superiore dell'area grafica deve distare 11 decimi di pollice dal bordo sinistro della marca di riferimento. L'ultima cifra del codice alfanumerico che precede la marca posta nella parte inferiore deve distare dal bordo sinistro di quest'ultima due decimi di pollice.

Le zone riservate al "N. Protocollo", alla "Data di presentazione", alla "Denominazione", al "Codice fiscale" e alla casella "Mod. n.", devono essere stampate in blu su fondo bianco. Le linee grafiche devono essere continue e di spessore pari a mm. 0,2; le relative dizioni devono essere stampate anch'esse in blu.

La zona riservata al "N. Protocollo", deve avere la larghezza totale pari a 37,5 decimi di pollice; la base deve distare 5 sestimi di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere posizionata in modo tale che il bordo laterale destro disti 15 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

La zona riservata alla "Data di presentazione", deve avere la larghezza totale pari a 12 decimi di pollice; la base deve distare 8 sestimi di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere posizionata in modo tale che il bordo laterale destro disti 40,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

La zona riservata alla "Denominazione", deve avere la larghezza totale pari a 32 decimi di pollice; la base deve distare 11 sestimi di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere posizionata in modo tale che il bordo laterale destro disti 10,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

Le zone riservate al codice fiscale devono avere le seguenti dimensioni: larghezza totale 32 decimi di pollice; larghezza e altezza delle singole caselle rispettivamente 2 decimi di pollice e 1,5 sestimi di pollice. La base della zona relativa al codice fiscale posto sul frontespizio della dichiarazione deve distare 14 sestimi di pollice dalla base della marca di riferimento, mentre la base della zona relativa al codice fiscale posto sugli altri fogli della dichiarazione deve distare 3 sestimi di pollice dalla base della marca di riferimento; in ogni caso le zone riservate ai codici fiscali devono essere posizionate in modo tale che il bordo laterale destro disti 10,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

Le caselle della zona riservata al "Mod. n." devono avere ciascuna larghezza 2 decimi di pollice, altezza 1,5 sestimi di pollice e devono essere posizionate in modo tale che la base disti 7 sestimi di pollice dalla base della marca di riferimento e che il bordo laterale destro dell'intera zona disti 10,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

La linea orizzontale che delimita l'inizio della zona retinata della prima pagina del frontespizio, identificata nella precedente tabella con il codice numerico 037, deve essere continua, di colore nero, di spessore mm. 0,2 e deve distare 15 sestimi di pollice dalla base della marca di riferimento.

Le linee orizzontali che delimitano l'inizio delle zone retinate delle pagine dei quadri, identificate nella precedente tabella con il codice numerico 046, devono essere continue, di colore nero, di spessore mm. 0,2 e devono distare 8 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento.

### ***Colori***

Per la stampa dei modelli di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto deve essere utilizzato il colore "blu di selezione" con le seguenti eccezioni per le quali deve essere utilizzato il colore nero:

- la linea orizzontale che delimita l'inizio della zona retinata di ogni pagina;
- tutte le diciture della zona retinata che non siano riportate negli spazi previsti per l'indicazione dei dati.

Sul bordo laterale sinistro del frontespizio dei modelli di cui agli articoli 1 e 2 devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa e gli estremi del presente decreto.